



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Servizio per il Diritto allo Studio
Gestione Tasse e Contributi

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
ESONERI DAL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO
ONNICOMPRENSIVO A.A. 2018/2019**

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019 (corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione per l'insegnamento)	2
ART.1 STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. DEL 29 MARZO 2012 N. 68.....	2
ART. 2 STUDENTI IN STATO DI DISABILITA'	3
ART. 3 STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DI PENSIONE DI INABILITA'	4
ART. 4 STUDENTI STRANIERI BENEFICIARI DI BORSA DEL GOVERNO ITALIANO	4
ART. 5 STUDENTI STRANIERI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	5
ART. 6 STUDENTI LAUREATI ENTRO LA PRIMA SESSIONE UTILE	5
ART. 7 STUDENTI ISCRITTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE	6
ART. 8 STUDENTI ISCRITTI AD UN ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM).....	7
ART. 9 STUDENTI DETENUTI	7
ART. 10 STUDENTI MERITEVOLI AI SENSI DEL PROGRAMMA "TOP TEN STUDENT PROGRAM"	7
ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.....	8
ART. 12 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO ..	8
ART. 13 STUDENTI ESCLUSI DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ESONERO	9
ART. 14 MODALITÀ DI RIMBORSO.....	9

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019 (corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione per l'insegnamento)

In applicazione del Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 maggio 2018, sono esonerate totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le categorie di studenti, iscritti/immatricolati nell'anno accademico 2018/2019, previste dagli articoli di seguito riportati.

ART.1 STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. DEL 29 MARZO 2012 N. 68

In linea generale, gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del Decreto.

Si prevedono alcuni casi specifici:

- gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018/2019 risultati idonei o beneficiari della borsa di studio, i quali conseguano il requisito di merito **entro il 10 agosto 2019**, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018/2019 risultati idonei o beneficiari della borsa di studio, i quali conseguano il requisito di merito **successivamente al 10 agosto 2019** e comunque **entro e non oltre il 30 settembre 2019**, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- il contributo onnicomprensivo è invece addebitato interamente, per tutti gli studenti che non abbiano conseguito il requisito di merito **entro il termine del 30 settembre 2019**;
- gli studenti che per l'a.a. 2018/2019 rinnovino l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, i quali siano regolarmente risultati idonei o beneficiari della borsa di studio ma che per mancato conseguimento del titolo entro la sessione di laurea straordinaria di marzo/aprile 2019 **risultino**

iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare prevista per il corso di studi, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo. **In tal caso, in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva, è previsto l'addebito d'ufficio della quota integrativa di contributo onnicomprensivo (se dovuta).**

Gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti risultati effettivamente beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva il rimborso della tassa regionale è ricompreso nell'importo della borsa stessa; L'Università provvede d'ufficio al rimborso di tale tassa agli studenti idonei, non beneficiari di borsa per insufficienza di fondi.

ART. 2 STUDENTI IN STATO DI DISABILITA'

Ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 – art. 9 commi 2 e 7, gli studenti diversamente abili sono esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, in relazione al grado di invalidità posseduto e debitamente certificato:

- gli studenti portatori di disabilità aventi un riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92 – art. 3 comma 1, con esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA), o aventi un'invalidità riconosciuta **pari o superiore al 66%**, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti con un'invalidità riconosciuta **compresa tra il 46% ed il 65%** sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

A partire dal **01 agosto 2018 ed entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2019**, gli stessi possono inoltrare domanda di esonero commisurato al grado di disabilità posseduto.

Qualora non abbiano già provveduto all'atto della procedura online di immatricolazione, gli studenti interessati all'ottenimento dell'esonero sono obbligati ad inserire copia del certificato **in corso di validità alla data del 31 gennaio 2019**, comprovante lo stato di disabilità, rilasciato dalla Commissione medica dell'Ente territoriale di competenza, all'interno della propria area riservata dello sportello internet studenti entro il suddetto termine.

Gli studenti iscritti nell'a.a. 2018/2019 ad un anno di corso successivo al primo, i quali abbiano già beneficiato dell'esonero in oggetto nel corso dell'a.a. 2017/2018, sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo, totalmente o parzialmente in funzione dell'esenzione spettante, senza pertanto necessità di presentare una nuova istanza.

Per gli studenti beneficiari dell'esonero in oggetto resta comunque dovuto il pagamento delle quote di tassa regionale e bollo virtuale per un totale di € 156,00.

Gli studenti beneficiari dell'esonero in oggetto sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

ART. 3 STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DI PENSIONE DI INABILITA'

Ai sensi della Legge 118 del 30 marzo 1971, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità.

Gli studenti interessati possono inoltrare domanda di esonero a partire **dal 1 agosto entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2019.**

Al termine della procedura sopra descritta ed **entro il termine previsto per la presentazione della domanda**, gli studenti sono tenuti ad inoltrare idonea Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, mediante il modulo reperibile alla pagina www.unibg.it/tassestudenti, nel quale devono essere specificatamente indicati:

- nome e cognome del titolare di pensione di inabilità;
- grado di parentela con lo studente.

Il modulo compilato deve essere depositato presso lo sportello del Servizio per il diritto allo studio, oppure inoltrato in formato PDF via [Ticket](#) all'Ufficio Tasse.

Gli studenti iscritti nell'a.a. 2018/2019 ad un anno di corso successivo al primo, i quali abbiano già beneficiato dell'esonero in oggetto nel corso dell'a.a. 2017/2018, sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo, senza pertanto necessità di presentare una nuova istanza.

Resta dovuto il pagamento delle quote di tassa regionale e bollo virtuale per un totale di € 156,00.

ART. 4 STUDENTI STRANIERI BENEFICIARI DI BORSA DEL GOVERNO ITALIANO

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici

programmi esecutivi, ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 – art. 9 comma 3, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Gli studenti in possesso della Dichiarazione di assegnazione della Borsa di studio, rilasciata dall’Ambasciata italiana nel proprio Paese d’origine a partire dal **01 agosto 2018 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2019** possono inoltrare la domanda di esonero.

Al termine della procedura online ed **entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2019**, gli interessati devono produrre copia della Dichiarazione sopracitata depositando la medesima presso lo sportello del Servizio per il diritto allo studio nei relativi orari d’apertura, oppure inoltrandone scansione in formato PDF via [Ticket](#) all’Ufficio Tasse.

ART. 5 STUDENTI STRANIERI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Gli studenti stranieri beneficiari della Borsa di studio erogata ai titolari della protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale/magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

L’individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio e l’attribuzione dell’esonero sono effettuate d’ufficio, secondo le modalità previste dal protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

ART. 6 STUDENTI LAUREATI ENTRO LA PRIMA SESSIONE UTILE

Gli studenti dei corsi di **laurea triennale e magistrale a ciclo unico** concludenti il percorso di studi in corso entro la sessione estiva 2019, i quali non abbiano usufruito di alcuna abbreviazione di corso e siano in possesso del requisito **della continuità didattica con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario***, ai sensi del D.Lgs. 68/2012 – art. 9 comma 7/b, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale in misura corrispondente alla propria fascia di contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;

- 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
- 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;
- 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
- 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
- 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
- 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.

*Per **continuità didattica** si intende una carriera in cui non si siano verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni quali studenti ripetenti o fuori corso, rinuncia agli studi, mancata continuità tra laurea triennale e magistrale).

Tale esenzione è riferita al contributo onnicomprensivo versato da ciascuno studente **nell'ultimo anno d'iscrizione**: è previsto pertanto il rimborso d'ufficio della quota proporzionalmente spettante, senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte degli iscritti.

ART. 7 STUDENTI ISCRITTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE

Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare nel quale siano presenti due o più soggetti iscritti all'Università degli studi di Bergamo sono esonerati parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, nella misura del 10% rispetto all'importo dovuto in base alla fascia di contribuzione **attribuita alla data del 31 dicembre 2018**: da tale esenzione sono esclusi gli studenti che risultino, alla data sopra indicata, appartenenti alla fascia G

Gli studenti possono inoltrare la domanda di esonero a partire **dal 1 agosto 2018 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2019**.

La domanda va inoltrata da tutti gli studenti iscritti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, non da uno solo di essi.

L'esonero non è concesso agli studenti iscritti la cui fascia contributiva risulti aggiornata successivamente al termine prefissato per effetto di produzione tardiva della certificazione ISEE.

ART. 8 STUDENTI ISCRITTI AD UN ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

Gli studenti che, ai sensi del D.M. 28 settembre 2011, prendano contemporanea iscrizione ad un corso attivato presso l'Università degli studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) possono usufruire, previa specifica istanza da presentare a partire **dal 1 agosto ed entro e non oltre il 31 gennaio 2019**, di una riduzione contributiva pari a quella riconosciuta agli iscritti in modalità a tempo parziale, corrispondente al 50% dell'importo del contributo onnicomprensivo dovuto in base alla fascia di contribuzione.

Tali studenti devono corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 solo presso l'istituzione (Università o AFAM) a cui richiedono i servizi del diritto allo studio.

ART. 9 STUDENTI DETENUTI

Gli studenti sottoposti a pena detentiva immatricolati nell'a.a. 2018/2019 sono tenuti al versamento del contributo onnicomprensivo, per un importo fisso **pari a € 200,00**, nonché della quota di € 16,00 relativa all'imposta di bollo; sono invece esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale.

ART. 10 STUDENTI MERITEVOLI AI SENSI DEL PROGRAMMA “TOP TEN STUDENT PROGRAM”

Gli studenti ritenuti particolarmente meritevoli sulla base di quanto stabilito dal programma “Top Ten Student Program”, di cui all'avviso disponibile alla sezione “Bandi e graduatorie” della pagina web www.unibg.it/isu, sono esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, secondo le modalità ed i criteri indicati all'interno del suddetto atto.

Tale esenzione, assegnata d'ufficio a seguito di individuazione degli studenti idonei da parte del Servizio per il Diritto allo Studio, **è riservata entro il limite massimo del 10% degli studenti, computato sulla totalità degli iscritti.**

ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale e dell'imposta di bollo gli studenti beneficiari di sospensione degli studi per le seguenti motivazioni:

- studentesse relativamente all'anno di nascita di ciascun figlio;
- studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;

Gli studenti che presentino istanza di esonero per una delle tipologie di sospensione sopra citate non possono sostenere alcun esame per l'a.a. 2018/2019: la richiesta di detto beneficio non può essere revocata nel corso del medesimo anno accademico.

Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, relativamente agli anni accademici in cui non siano risultati iscritti sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, per detto periodo è dovuto unicamente il versamento di un contributo fisso di ricognizione pari ad € 200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione fino al quarto, ridotto a € 50,00 a partire dal quinto anno.

ART. 12 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

Per le tipologie di esonero di cui agli articoli **2, 3, 4, 7 e 8**, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità online, **a partire dal 01 agosto 2018**, accedendo alla sezione Segreteria/Esoneri dell'area personale dello sportello internet studenti cliccando sull'icona situata a fianco della tipologia di esenzione oggetto della domanda. La domanda di esonero deve essere presentata **entro e non oltre il 31 gennaio 2019**, eventuale documentazione integrativa va ugualmente presentata entro tale data.

Per le tipologie di esonero di cui agli articoli 9 e 11, a partire **dal 01 agosto 2018 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2019**, lo studente deve presentare domanda di esonero/sospensione tramite lo specifico modulo

reperibile alla pagina www.unibg.it/tassestudenti, da depositare presso lo sportello del Servizio per il diritto allo studio nei relativi orari d'apertura o da inoltrare all'Ufficio Tasse via [Ticket](#) unitamente a copia del documento di identità.

Gli studenti che per l'a.a. 2017/2018 hanno beneficiato di una delle tipologie di sospensione di cui all'art.11 e per l'a.a. 2018/2019 intendano ricongiungere la propria carriera universitaria devono presentare apposita domanda di ricognizione degli studi presso la segreteria studenti, tramite specifico modulo reperibile alla pagina www.unibg.it/segremoduli; in tal caso non è dovuto il pagamento del contributo fisso di ricognizione pari ad € 200,00.

Per tutte le altre tipologie di esonero non è prevista la presentazione di alcuna domanda: in questo caso l'esonero viene attribuito d'ufficio previa verifica del possesso dei requisiti previsti.

ART. 13 STUDENTI ESCLUSI DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ESONERO

Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti già in possesso di titolo equipollente che intendano conseguire una seconda laurea, **fatta eccezione per gli studenti portatori di disabilità aventi un riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92 – art. 3 comma 1, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.**

La mancata presentazione della domanda o di un documento richiesto a corredo della medesima entro i termini previsti e/o la presentazione di altri documenti non conformi **non consentono l'assegnazione dell'esonero.**

Le diverse tipologie di esenzione non sono tra loro cumulabili.

ART. 14 MODALITÀ DI RIMBORSO

Nei casi previsti di esenzione totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo, per effetto della quale si renda necessario procedere al rimborso di quanto già eventualmente versato, il pagamento è inoltrato d'ufficio a mezzo bonifico bancario senza necessità di presentazione di specifica domanda.

L'importo del contributo onnicomprensivo dovuto a seguito dell'assegnazione di esonero parziale viene, laddove possibile, portato in detrazione dalla quota dovuta a titolo di seconda rata. Nel caso in cui non sia

dovuta alcuna differenza e lo studente risulti in credito nei confronti dell'Università, si procede d'ufficio al rimborso della quota eccedente.

Restano intese le disposizioni concernenti la gestione dei rimborsi in favore degli aventi diritto, contenute nel documento “GUIDA AL REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2018/2019” pubblicato alla pagina www.unibg.it/tassestudenti.

Fermo restando l'obbligo dell'iscrizione universitaria per l'a.a. 2018/2019, è ritenuta condizione imprescindibile, ai fini della fruizione dell'esonero a qualunque titolo, **la completa regolarizzazione della posizione debitoria relativa agli anni accademici precedenti.**